

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo (3203)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8
Bassanini Franco	5, 6
Bordon Willer	7
Buonocore Vincenzo	6
Carraro Franco, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	6, 7
Costa Silvia	7
Del Bue Mauro, <i>Relatore</i>	6
Guerzoni Luciano	4, 8
Rallo Girolamo	7
Votazione nominale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bernocco Garzanti, Castagnetti Guglielmo, Procacci e Veltroni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bassanini, Bruni Giovanni, Ceruti e Fachin Schiavi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo (3203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo ».

Ricordo che nella precedente seduta avevamo concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1, che a seguito delle modifiche apportate risulta del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.

2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinatogli allo stesso titolo sul fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.

3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990, i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre

1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450. Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, 1° comma, lettera r) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, è elevata al 20 per cento con il limite di due miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio è riservato al CONI, prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.

Gli onorevoli Guerzoni, Bassanini, Di Prisco e Bordon hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 10 per cento.

2. 1.

Gli onorevoli Guerzoni e Bassanini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: con il limite di due miliardi annui per ciascun soggetto di imposta con le parole: con il limite di un miliardo annuo per i soggetti di imposta IRPEG e 100 milioni per i soggetti di imposta IRPEF.

2. 2.

Gli onorevoli Guerzoni, Bassanini, Di Prisco e Bordon hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: due miliardi con le parole: un miliardo.

2. 3.

Gli onorevoli Bassanini e Guerzoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine: Quando i soggetti di imposta siano rappresentati da società fra le quali intercorrono rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il limite si applica al gruppo di società o imprese.

2. 4.

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrono rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal precedente comma si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui.

2. 5.

LUCIANO GUERZONI. Intervengo brevemente per illustrare gli emendamenti

2. 1, 2. 2 e 2. 3. Con il primo, il gruppo comunista propone che il limite di deducibilità (elevato al 20 per cento) per atti di liberalità in favore del settore dello spettacolo e degli investimenti per la ristrutturazione delle sale cinematografiche, sia ridotto al 10 per cento.

Ricordo ai colleghi che tutte le disposizioni previste dall'ordinamento fiscale relative ad atti di liberalità in favore di comparti quali la ricerca scientifica, la beneficenza, l'istruzione ed i beni culturali, prevedono un limite del 2 per cento; pertanto, riteniamo che elevarlo al 10 per cento rappresenti già un notevole riconoscimento della priorità del settore. Francamente, oltre ad essere eccessivamente squilibrato rispetto ad altri settori di inequivocabile rilevanza sociale e scientifica, il limite del 20 per cento appare poco realistico.

Quindi, l'emendamento presentato non ha alcun intento punitivo; con esso intendiamo perseguire un obiettivo di riequilibrio rispetto a quanto la legislazione fiscale in vigore già prevede. Peraltro, tale modifica avrebbe scarsa rilevanza dal punto di vista dell'eventuale minor gettito.

Con l'emendamento 2. 2, proponiamo che il limite di due miliardi per ciascun soggetto d'imposta venga diversificato, determinandolo nell'importo di un miliardo annuo per i soggetti d'imposta IR-PEG e di cento milioni per i soggetti d'imposta IRPEF. Lo stesso relatore, presso la Commissione bilancio, onorevole Artioli, ha sostenuto l'opportunità di fissare un limite realmente applicabile per quanto riguarda le società ed uno più realistico con riferimento al reddito delle persone fisiche. La norma, così come formulata, appare infatti demagogica dal momento che non credo esistano in Italia persone fisiche che percepiscono un reddito tale da consentire loro un atto di liberalità di due miliardi.

In sostanza, gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 (l'emendamento 2. 3 prevede, in subordine, per ciascun soggetto d'imposta il limite di un miliardo) sono volti a garantire un minimo di razionalità alla previ-

sione normativa, senza determinare alcun danno rispetto agli intenti che si vogliono perseguire, ma eliminando quanto di demagogico e di illusorio vi è nella formulazione del testo in discussione.

Credo che anche il ministro Carraro — al quale riconosco un'esperienza maggiore della mia in questo campo — possa concordare sul fatto che gli emendamenti presentati non tolgono nulla in termini di risorse, ma — lo ribadisco — tendono a razionalizzare la normativa rispetto a quanto previsto per settori non meno rilevanti di quello in discussione.

FRANCO BASSANINI. Gli emendamenti 2. 4 e 2. 5 risultano sostanzialmente identici, differenziandosi unicamente nella formulazione. Essi, per altro, rispondono alla condizione posta dal parere approvato dalla Commissione bilancio su proposta del relatore Artioli. In proposito, cito testualmente tale parere: « favorevole a condizione che si precisi all'articolo 2 che il limite di due miliardi sul nuovo testo del provvedimento è riferito anche ai soggetti d'imposta collegati tra loro ». Questa precisazione è volta ad evitare che il suddetto limite di deducibilità posto per le erogazioni liberali venga sostanzialmente aggirato utilizzando società collegate; si tratta di un pericolo da non sottovalutare, data l'esistenza in Italia di grandi gruppi industriali o finanziari cui appartengono centinaia di società.

A questo punto, l'ipotizzato limite di due miliardi potrebbe trasformarsi di fatto in diverse centinaia di miliardi, il che potrebbe rendere del tutto insufficiente la copertura finanziaria prevista in quattro miliardi per il primo anno e in cinque per il secondo. Infatti, tale copertura potrebbe essere completamente esaurita se soltanto cinque soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale — mi rendo conto che sto parlando di un caso teorico — effettuassero erogazioni liberali fino al limite massimo consentito.

La ragione che ha ispirato l'emendamento è anche quella di evitare che qualche grande gruppo finanziario o industriale attui un processo di « colonizza-

zione » e di occupazione del settore dello spettacolo, come già è avvenuto per quello dell'editoria.

MAURO DEL BUE, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Guerzoni ed altri 2. 1, Guerzoni e Bassanini 2. 2, Bassanini ed altri 2. 3. Sono, invece, favorevole all'emendamento Bassanini e Guerzoni 2. 4, poiché recepisce il parere della Commissione bilancio.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'emendamento Bassanini e Guerzoni 2. 4 è alternativo all'emendamento 2. 5 presentato dagli stessi deputati: quest'ultimo, comunque, avrebbe un senso qualora fosse approvato l'emendamento 2. 3.

FRANCO BASSANINI. Io preferirei che fosse approvato l'emendamento 2. 5, che afferma lo stesso principio dell'altro emendamento; esso è stato presentato nel presupposto che non venisse approvato il mio emendamento 2. 3.

VINCENZO BUONOCORE. L'emendamento Bassanini e Guerzoni 2. 5 è più chiaro rispetto all'emendamento 2. 4, perché esprime più compiutamente il concetto. Per tale motivo ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento dell'onorevole Buonocore, cui tutti riconosciamo notevole competenza in materia, il relatore rivolge, mio tramite, un invito ai presentatori affinché ritirino l'emendamento 2. 4.

FRANCO BASSANINI. Accettiamo l'invito, signor presidente, e ritiriamo il nostro emendamento 2. 4.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario agli emendamenti Guerzoni ed altri 2. 1, Guerzoni e Bassanini 2. 2 e Bassanini ed altri 2. 3, mentre è favorevole all'emendamento Bassanini e Guerzoni 2. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni ed altri 2. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni e Bassanini 2. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri 2. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini e Guerzoni 2. 5, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal CONI all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale (CONI) resta determi-

nata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal CONI stesso per le spese organizzative della gestione totocalcio.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

(È approvato).

Gli onorevoli Di Prisco e Bordon hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione permanente della Camera (cultura, scienza e istruzione),

impegna il Governo

a presentare entro il 30 giugno 1989 le leggi di riforma dei settori di cui alla legge 30 aprile 1975, n. 163 ».

0/3203/7/1.

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

WILLER BORDON. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Costa e Fincato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione permanente della Camera (cultura, scienza e istruzione),

considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge si propone di garantire negli anni 1989 e 1990 a favore dei singoli

settori un flusso di risorse, per il finanziamento di parte corrente, pari a quello goduto nel 1988,

impegna il Governo

a fare sì che, nel tendenziale adeguamento dei fondi, sia comunque salvaguardata l'esigenza di soddisfare tutte le domande relative alla ristrutturazione sale e al sostegno della produzione cinematografica;

invita altresì il Governo

ad intervenire in sede amministrativa perché siano rimosse le vischiosità che ritardano o appesantiscono le procedure di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti per il fondo di sostegno e di intervento ed a prevedere nel disegno di legge di utilizzo dei fondi stanziati in tabella C della legge finanziaria meccanismi idonei ad accelerare le procedure relative alla concessione dei mutui previsti dalla legge n. 163 ».

0/3203/7/2

FRANCO CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accetta quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

SILVIA COSTA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

WILLER BORDON. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

GIROLAMO RALLO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo provvedimento poiché non mi sento di votare né contro, né a favore. Si tratta di una normativa che non recepisce quella programmazione di settore richiesta da tutte le parti politiche, per il raggiungimento

della quale il Governo aveva dichiarato più volte di impegnarsi. È per questo motivo, ripeto, che preannuncio l'astensione del mio gruppo.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei fare alcune precisazioni rispetto al tipo di informazione non corretta data dalla stampa sull'*iter* del provvedimento in questione. Con esso non vengono operati tagli al Fondo unico dello spettacolo, semmai si propone di recuperare proprio quei tagli ai quali ci eravamo opposti. In coerenza con questo intendimento, preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente con l'auspicio che si arrivi ad una legislazione uniforme in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le aliquote diversificate.

Ribadiamo comunque che il limite dei 2 miliardi di lire e l'aliquota del 20 per cento, di cui al comma 1 dell'articolo 2, ci paiono sostanzialmente demagogici.

In questo senso preannunciamo la presentazione di una nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo » (3203):

Presenti	30
Votanti	28
Astenuti	2
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Arnaboldi, Bassanini, Bordon, Bruni Giovanni, Buonocore, Carelli, Casati, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Fincato, Guerzoni, Latteri, Mastella, Michelini, Pinto, Portatadino, Ricci, Savino, Seppia, Soave, Tesini, Viti.

Si sono astenuti:

Rallo e Ceruti.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO